Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0429(COD)

5.2.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione
(COM(2025)0797 – C10-0370/2025 – 2025/0429(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Birgit Sippel

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....22

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....24

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione
(COM(2025)0797 – C10-0370/2025 – 2025/0429(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0797),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0370/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori[3], adottata dalla Commissione l'11 maggio 2022, mira a fornire il quadro giuridico a lungo termine. Tuttavia, i negoziati	(2) La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori[3], adottata dalla Commissione l'11 maggio 2022 ***("la proposta del 2022")***, mira a fornire il quadro giuridico a lungo termine.

interistituzionali su tale proposta non hanno ancora raggiunto uno stato di avanzamento sufficiente da garantire la loro conclusione in tempo utile affinché il quadro giuridico a lungo termine, comprese le eventuali modifiche del regolamento (UE) 2021/1232 che esso può contenere, sia adottato e cominci ad applicarsi prima del 4 aprile 2026.	Tuttavia, i negoziati interistituzionali su tale proposta non hanno ancora raggiunto uno stato di avanzamento sufficiente da garantire la loro conclusione in tempo utile affinché il quadro giuridico a lungo termine, comprese le eventuali modifiche del regolamento (UE) 2021/1232 che esso può contenere, sia adottato e cominci ad applicarsi prima del 4 aprile 2026. ***Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione e il mandato per avviare negoziati interistituzionali il 22 novembre 2023, mentre il Consiglio dell'Unione europea non è riuscito a definire la propria posizione entro il 26 novembre 2025. Ciò richiede un'ulteriore proroga, nonostante il regolamento (UE) 2021/1232 sia stato concepito come uno strumento temporaneo e unico, inteso a garantire tempo sufficiente per l'adozione della proposta del 2022.***
[3] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022) 209 final).	[3] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022) 209 final).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Date queste circostanze, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogarne il periodo di applicazione per un periodo limitato a quanto strettamente necessario affinché sia adottato e cominci ad applicarsi il quadro giuridico a lungo termine.	(4) Date queste circostanze, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogarne il periodo di applicazione per un periodo limitato a quanto strettamente necessario affinché sia adottato e cominci ad applicarsi il quadro giuridico a lungo termine. ***I colegislatori, pertanto, si impegnano a raggiungere quanto prima un accordo sul quadro giuridico a lungo termine al fine di evitare ulteriori proroghe del***

regolamento (UE) 2021/1232 in futuro. Inoltre, considerando che il regolamento (UE) 2021/1232 era destinato ad applicarsi per un periodo di tempo limitato, è necessario chiarirne alcune disposizioni e adattarle ai risultati delle relazioni di attuazione della Commissione del 19 dicembre 2023[1 bis] e del 27 novembre 2025[1 ter] ("relazioni di attuazione del 2023 e del 2025").

*[1 bis] **COM(2023)0797***

*[1 ter] **COM(2025)0740***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Il semplice fatto che taluni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero applichino le tecnologie di rilevazione su base volontaria non esonera i colegislatori dalla responsabilità di istituire un quadro giuridico completo che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") e non pregiudica il divieto di sorveglianza generale ai sensi del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Nessun elemento del presente regolamento dovrebbe essere interpretato

come inteso a vietare, indebolire o compromettere la cifratura da punto a punto. In particolare, ai fornitori non dovrebbe essere vietato offrire servizi cifrati da punto a punto.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il trattamento di immagini e video ai sensi del regolamento (UE) 2021/1232 dovrebbe essere sempre considerato un trattamento di categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], poiché riguarda dati biometrici trattati attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione o l'autenticazione univoca di una persona fisica.
	[1 bis] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Alla luce delle relazioni di attuazione del 2023 e del 2025, al fine di garantire coerenza e chiarezza, le definizioni che non sono più pertinenti a causa di dati incompleti e inesatti che non possono essere sottoposti ad audit indipendente dovrebbero essere soppresse dal regolamento (UE) 2021/1232. Poiché l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1232 non dovrebbe includere la rilevazione di materiale pedopornografico online non identificato in precedenza o l'adescamento di minori, le loro definizioni sono ridondanti e andrebbero pertanto soppresse. Le relazioni di attuazione del 2023 e del 2025 sottolineano inoltre che non è possibile basarsi su dati conclusivi sulla proporzionalità della rilevazione di materiale pedopornografico online non identificato in precedenza o di casi di adescamento di minori per giustificare la limitazione di determinati diritti previsti dalla direttiva 2002/58/CE e dagli articoli 7 e 8 della Carta.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) Dato che non è stata dimostrata l'efficacia del regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda il materiale pedopornografico online non identificato in precedenza o l'adescamento di minori, e tenuto conto al contempo dell'impatto sulla riservatezza delle comunicazioni di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], la rilevazione di materiale pedopornografico non identificato in

precedenza e l'adescamento di minori dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1232. Tuttavia, al fine di prevenire l'adescamento di minori, taluni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero possono adottare, e sono incoraggiati a farlo, misure di attenuazione che non interferiscano con la direttiva 2002/58/CE.

[1 bis] ***Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quinquies) Poiché l'unico obiettivo del presente regolamento è consentire la prosecuzione modificata, limitata e mirata di talune attività esistenti volte a combattere gli abusi sessuali online sui minori, la deroga prevista dal presente regolamento dovrebbe essere limitata a tecnologie consolidate utilizzate da taluni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero al fine di individuare, segnalare e rimuovere il materiale pedopornografico, le quali funzionano mediante il raffronto di immagini e video con una banca dati di firme digitali uniche e non riconvertibili ("hash") relative a materiale

pedopornografico identificato.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 sexies) Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, nonché di consentire relazioni complete e comparabili, è necessario includere sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi e dei requisiti di comunicazione e trasparenza da parte di taluni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, in particolare l'uso del modulo standard per le relazioni istituito dal regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] e dal successivo regolamento di esecuzione (UE) 2024/29161 della Commissione[1 ter].

[1 bis] Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 2024/1307, 14.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1307/oj).

[1 ter] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2916 della Commissione, del 25

novembre 2024, che stabilisce un modulo standard per i dati inclusi nella relazione sul trattamento dei dati personali pubblicata e comunicata all'autorità di controllo competente e alla Commissione dai fornitori di servizi ai sensi del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2916, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2916/oj).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 7 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 septies) Per rafforzare il rispetto delle norme del regolamento (UE) 2021/1232, dovrebbero essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie per qualsiasi violazione di detto regolamento, in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi di detto regolamento.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1
	Il considerando 16 del regolamento (UE) 2021/1232 è sostituito dal seguente:
	"I tipi di tecnologie utilizzati ai fini del presente regolamento dovrebbero essere quelli meno invasivi della vita privata in conformità allo stato dell'arte del settore.

Tali tecnologie non dovrebbero essere utilizzate per filtrare e scansionare in modo sistematico il testo contenuto nelle comunicazioni per scopi diversi dall'unica finalità di rilevare gli schemi ricorrenti che evidenziano possibili motivi concreti di sospettare di abusi sessuali sui minori, e non dovrebbero essere in grado di dedurre la sostanza del contenuto delle comunicazioni.".

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo -1 bis (nuovo)
Regolamento(UE) 2021/1232
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1 bis
	Il considerando 21 del regolamento (UE) 2021/1232 è sostituito dal seguente:
	"Al fine di garantire la trasparenza e la responsabilizzazione per quanto riguarda le attività intraprese a norma della deroga di cui al presente regolamento, i fornitori dovrebbero, entro il 3 febbraio 2022 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicare e presentare delle relazioni all'autorità di controllo competente designata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 ("autorità di controllo") e alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero riguardare il trattamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, indicando il tipo e il volume dei dati trattati, il motivo specifico alla base del trattamento di dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679, i motivi alla base dei trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile, il numero di casi di abusi sessuali online sui minori individuati, il

numero di casi in cui un utente ha presentato un reclamo attraverso il meccanismo interno di ricorso o ha esperito un ricorso giurisdizionale e l'esito di tali reclami e procedimenti giurisdizionali, il numero e il tasso di errori (falsi positivi) delle diverse tecnologie utilizzate, le misure applicate per limitare il tasso di errore e il relativo risultato conseguito, la politica di conservazione dei dati e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e con le quali sono stati condivisi i dati a norma del presente regolamento.".

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1 ter
	All'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1232, il punto 3 è soppresso.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo -1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1 quater
	All'articolo 2 del regolamento

(UE) 2021/1232, il punto 4 è soppresso.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1 quinquies
	All'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1232, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. L'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE non si applicano alla riservatezza delle comunicazioni che implicano il trattamento da parte di fornitori dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a condizione che:
	a) il trattamento sia:
	i) strettamente necessario per l'uso della tecnologia specifica al solo scopo di individuare e rimuovere materiale pedopornografico online noto e di segnalarlo alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;
	ii) proporzionato e limitato alle tecnologie utilizzate dai fornitori al fine di cui al punto i);
	iii) limitato ai dati sul contenuto strettamente necessari al fine di cui al punto i);
	iv) limitato a quanto strettamente necessario al fine di cui al punto i);
	b) le tecnologie utilizzate al fine di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo

siano conformi allo stato dell'arte del settore e le meno invasive della vita privata, anche per quanto riguarda il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 e nella misura in cui siano utilizzate per rilevare eventuale materiale pedopornografico online noto;

c) in relazione a qualsiasi tecnologia specifica utilizzata al fine di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo siano state eseguite una valutazione d'impatto preventiva sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e una procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36 di tale regolamento;

d) in relazione alle nuove tecnologie, vale a dire la tecnologia utilizzata ai fini dell'accertamento di materiale pedopornografico online che non è stata utilizzata da alcun fornitore in relazione a servizi forniti agli utenti di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero ("utenti") nell'Unione prima del 2 agosto 2021, il fornitore riferisca all'autorità competente in merito alle misure adottate per dimostrare la conformità al parere scritto emesso a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 dall'autorità di controllo competente designata a norma del capo VI, sezione 1, di tale regolamento ("autorità di controllo") nel corso della procedura di consultazione preventiva;

e) le tecnologie utilizzate siano sufficientemente affidabili in quanto limitano il più possibile il tasso di errori relativi all'accertamento di contenuti che rappresentano materiale pedopornografico online noto e, qualora si verifichino tali errori occasionali, le loro conseguenze siano corrette senza indugio;

f) i fornitori:

i) abbiano istituito procedure interne per prevenire abusi, accesso non autorizzato e trasferimenti non autorizzati di dati personali;

ii) garantiscano il controllo e, ove necessario, l'intervento umani nel quadro del trattamento dei dati personali che utilizza tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

iii) garantiscano che il materiale che non sia stato precedentemente identificato con mezzi diversi dalla rilevazione volontaria come materiale pedopornografico online o adescamento di minori non sia segnalato alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori senza previa conferma umana;

iv) abbiano stabilito procedure e meccanismi di ricorso adeguati per garantire che gli utenti possano presentare loro reclami entro un periodo di tempo ragionevole per presentare osservazioni;

v) informino gli utenti in modo chiaro, visibile e comprensibile del fatto che si sono avvalsi, conformemente al presente regolamento, della deroga dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE concernenti la riservatezza delle comunicazioni degli utenti, al solo scopo di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo, la logica alla base delle misure che hanno intrapreso nell'ambito della deroga e l'impatto sulla riservatezza delle comunicazioni degli utenti, compresa la possibilità che i dati personali siano condivisi con le autorità di contrasto e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro l'abuso sessuale sui minori;

vi) comunichino agli utenti quanto segue, qualora il loro contenuto sia stato

rimosso, il loro conto sia stato bloccato o un servizio che era stato loro offerto sia stato sospeso:

(1) le modalità con cui presentare un ricorso;

(2) la possibilità di presentare un reclamo all'autorità di controllo; e

(3) il diritto a un ricorso giurisdizionale;

vii) entro il 3 febbraio 2022 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblichino e presentino una relazione all'autorità di controllo competente e alla Commissione sul trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento, indicando:

1) il tipo e il volume dei dati trattati;

2) il motivo specifico alla base del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679;

3) i motivi su cui si basano i trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione a norma del capo V del regolamento (UE) 2016/679, ove applicabile;

4) il numero di casi identificati di abusi sessuali online sui minori con la distinzione fra materiale pedopornografico online e adescamento di minori;

5) il numero di casi in cui un utente ha presentato un reclamo attraverso il meccanismo interno di ricorso o rivolgendosi a un'autorità giudiziaria e l'esito di tali reclami;

6) il numero e il tasso di errori (falsi positivi) delle diverse tecnologie utilizzate;

7) le misure applicate per limitare il tasso di errore e il relativo risultato conseguito;

8) la politica di conservazione dei dati e le garanzie applicate in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679;

9) i nomi delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli

abusi sessuali sui minori con le quali sono stati condivisi dati a norma del presente regolamento;

g) qualora sia stato individuato un presunto abuso sessuale online di minori, i dati sul contenuto e i relativi dati sul traffico trattati per la finalità di cui alla lettera a), punto i), e i dati personali generati mediante tale trattamento siano conservati in modo sicuro unicamente per le finalità di:

i) segnalare senza indugio il presunto abuso sessuale online sui minori alle competenti autorità di contrasto e giudiziarie o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro l'abuso sessuale sui minori;

ii) bloccare il conto dell'utente interessato o sospendere o porre fine a un servizio offertogli;

iii) creare una firma digitale unica e non riconvertibile ("hash") di dati identificati in modo affidabile come materiale pedopornografico online;

iv) consentire all'utente interessato di presentare ricorso presso il fornitore o chiedere l'avvio di un riesame amministrativo o di ricorsi giurisdizionali su questioni relative al presunto abuso sessuale online sui minori; oppure

v) rispondere alle richieste delle autorità giudiziarie e di contrasto competenti in conformità del diritto applicabile di fornire loro i dati necessari per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di cui alla direttiva 2011/93/UE;

h) i dati siano conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per lo scopo pertinente di cui alla lettera h) e, in ogni caso, non oltre 12 mesi dalla data di identificazione del presunto abuso sessuale sui minori online;

i) ogni caso di sospetto ragionevole e

verificato di abuso sessuale online sui minori sia segnalato senza indugio alle autorità di contrasto nazionali competenti o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori.".

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo -1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1 sexies
	All'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1232, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"1. Sulla base delle relazioni presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), e delle statistiche fornite a norma dell'articolo 8, la Commissione elabora entro il 4 settembre 2026 una relazione sull'applicazione del presente regolamento e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.".

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo -1 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -1 septies
	È inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 7 bis
	Condizioni generali per infliggere

	sanzioni amministrative pecuniarie
	La Commissione infligge sanzioni pecuniarie per la violazione o il mancato rispetto del presente regolamento, che devono essere in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.
	La violazione del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
	L'esercizio da parte della Commissione dei poteri che le derivano dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali appropriate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.".
	Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica fino al 3 aprile ***2028***.	Esso si applica fino al 3 aprile ***2027***.
	Or. en

MOTIVAZIONE

Dichiarazione a nome della relatrice
Birgit Sippel
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione 2025/0429(COD)

La deroga provvisoria era intesa come uno strumento strettamente temporaneo ed eccezionale. Il suo unico scopo era creare un ponte giuridico rigorosamente definito che consentisse misure volontarie da parte dei fornitori, concedendo nel contempo ai colegislatori tempo sufficiente per progettare, negoziare e adottare un quadro giuridico globale e permanente per prevenire e combattere gli abusi sessuali online sui minori nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Non è mai stato concepito per diventare un sostituto duraturo di una soluzione legislativa adeguata.

La prima proposta di proroga violava già tale impegno. Il Parlamento europeo è pronto dal 2023 ad avviare negoziati su un quadro permanente per raggiungere un accordo il più rapidamente possibile, esplicitamente al fine di evitare ulteriori proroghe della deroga provvisoria. Nonostante la nostra disponibilità politica, il Consiglio non è riuscito a utilizzare efficacemente il tempo disponibile. Di conseguenza ci troviamo ora nella situazione problematica in cui le restrizioni dei diritti fondamentali di base ai sensi della direttiva e-privacy rischiano di rimanere in vigore molto più a lungo di quanto inizialmente previsto. Questo prolungato ricorso a una misura eccezionale compromette la certezza del diritto ed erode la fiducia nell'impegno dell'Unione a favore della proporzionalità e della necessità.

Alla luce delle due relazioni di attuazione pubblicate dalla Commissione europea e tenendo conto dei dati incompleti e spesso inesatti forniti dagli Stati membri e dai fornitori di servizi, è essenziale trarre le giuste conclusioni. La Commissione non è stata in grado di distinguere tra segnalazioni basate su misure volontarie, segnalazioni provenienti da ONG e linee telefoniche di emergenza e di assistenza e segnalazioni degli utenti.

La base di conoscenze resta insufficiente per giustificare un ambito di applicazione ampio. Qualsiasi ulteriore proroga della deroga provvisoria deve pertanto essere strettamente limitata a quanto è dimostrabilmente proporzionato e necessario. In particolare, devono essere escluse le attività che rischiano di costituire obblighi generali di sorveglianza. Ciò comprende l'individuazione dell'adescamento e l'individuazione di materiale pedopornografico nuovo, qualora la mancanza di dati affidabili e di garanzie chiare sollevi gravi preoccupazioni in merito al rispetto dei diritti fondamentali.

Allo stesso tempo, l'esperienza con la deroga provvisoria ha messo in luce un notevole divario applicativo. Attualmente i fornitori dettano le condizioni pratiche in base alle quali avviene il trattamento, mentre la Commissione, in qualità di autorità di contrasto designata, non dispone di strumenti efficaci per garantire la conformità. Gli obblighi di comunicazione e gli obblighi di trasparenza rimangono in gran parte non applicati, lasciando i responsabili politici privi delle informazioni affidabili necessarie per valutare l'efficacia, la proporzionalità e la necessità. Per ovviare a tale squilibrio, è indispensabile dotare la Commissione di strumenti di

esecuzione adeguati, compreso un sistema efficace di sanzioni pecuniarie. In assenza di sanzioni credibili, gli obblighi rimangono in gran parte dichiarativi e l'assunzione di responsabilità è indebolita.

Considerato l'impegno esplicito a evitare ulteriori proroghe della deroga provvisoria e confidando nella volontà politica di realizzare un quadro permanente, la relatrice è disposta ade appoggiare una proroga strettamente limitata a condizioni chiare. Tale proroga dovrebbe limitarsi esclusivamente all'individuazione di materiale pedopornografico noto e sottoposto a hash e avere una durata massima di dodici mesi. Un ambito di applicazione più ampio sarebbe in contraddizione sia con la natura temporanea dello strumento sia con le conclusioni che devono essere tratte dagli elementi di prova disponibili.

Parallelamente, la Commissione deve utilizzare appieno tutti gli strumenti a sua disposizione e preparare un'ulteriore relazione di attuazione per sostenere i lavori sullo strumento permanente. Tale relazione deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legge e deve fornire una valutazione chiara e trasparente dei tempi, delle modalità e della misura in cui la scansione volontaria ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati. Solo sulla base di informazioni tempestive, accurate e complete i colegislatori possono prendere decisioni informate e garantire che la risposta dell'Unione agli abusi sessuali online sui minori sia efficace e pienamente rispettosa dei diritti fondamentali.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
European Digital Rights
CCIA
Doteurope
Google
Microsoft
Snapchat
X/ Twitter
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).